

MODALITÀ PER IL VERSAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE.

- a) il pagamento della quota afferente agli oneri di urbanizzazione, ivi compreso il contributo smaltimento rifiuti, ove sia determinata in misura non superiore ad € 2.500,00=, dovrà avvenire al momento del ritiro del Permesso di Costruire, ovvero, per la Denuncia di Inizio Attività, SCIA, ect. alla data di esecutività;
- b) in caso di importo maggiore, l'interessato ha la facoltà di provvedere al versamento come di seguito indicato:
1° rata – pari al 50% dell'importo – con le modalità di cui al punto a);
2° rata – pari al 25% dell'importo – da versare entro 12 mesi dal ritiro del Permesso di Costruire o della presentazione della Denuncia di Inizio Attività, SCIA, ecc.
3° rata – pari al restante 25% dell'importo – da versar entro 18 mesi dal ritiro del Permesso di Costruire o della presentazione della Denuncia di Inizio Attività, SCIA, ecc.
- c) la rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi nella misura del tasso legale;
- d) nel caso di rateizzazione, il pagamento delle quote dilazionate dovrà essere garantito mediante presentazione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da istituti di primaria importanza ai sensi delle vigenti leggi in materia;
- e) la somma garantita dovrà essere pari all'importo delle quote dilazionate, addizionato degli interessi nella misura del tasso legale;
- f) la garanzia fidejussoria resa a copertura del debito residuo, da inoltrare contestualmente al pagamento della 1° rata, dovrà necessariamente prevedere, oltre alle clausole generali, tutte le seguenti condizioni:
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale economico;
 - operatività entro 30 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale e senza facoltà di opporre eccezione alcuna;
 - clausola di validità con automatico rinnovo fino a formale ed espresso svincolo da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - garanzia per sé ed eventuali successori aventi causa;
 - copertura, in aggiunta agli importi delle rate da pagare, della sanzione per ritardato pagamento delle rate, nella misura prevista dall'art.42, comma 2, lettera c) del D.P.R. n.380/2001 e smi, pari al 40% dell'importo rateizzato;
- g) in mancanza della consegna nel termine di cui al punto b) della garanzia fidejussoria per il debito residuo, la rateizzazione non potrà più essere accolta e il richiedente il Permesso di Costruire e/o DIA e/o SCIA dovrà provvedere al saldo del debito residuo al quale verrà applicata la sanzione per ritardato pagamento, prevista dalla legislazione vigente;
- h) lo svincolo della fidejussione a garanzia del pagamento delle somme dovute per effetto della rateizzazione verrà effettuato su richiesta scritta dell'interessato, previa verifica da parte dell'Amministrazione, dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto;
- i) la rateizzazione è a totale cura ed onere dell'interessato; il Comune non ha alcun obbligo di emanare avvisi di scadenza delle singole rate;
- j) l'eventuale trasferimento del titolo ad altri soggetti comporta l'assunzione della fidejussione a carico del nuovo obbligato principale.